REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'ambiente
Servizio Tutela della Natura e politiche forestali

CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO COMPRESA LA RETE NATURA 2000

Deliberazione della Giunta regionale n. 40/38 del 29.07.2026

Avviso approvato con Determinazione Rep.776 prot. 26479 del 01.09.2026

CHIARIMENTI DEL 24.09.2026

Il presente documento è pubblicato ai sensi dell'art. 14 dell'avviso, per il quale le richieste di informazioni e chiarimenti dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando. I chiarimenti su argomenti di interesse generale sono pubblicati, a beneficio di tutti i partecipanti, sul sito internet della Regione Sardegna e costituiscono parte integrante dell'avviso.

Chiarimento n. 3

Domanda: L'articolo 6 dell'Avviso fa riferimento, in termini generali quali soggetti beneficiari, a «Enti e Amministrazioni pubbliche», ma l'elenco successivo individua specificamente: le amministrazioni comunali, singole o associate; gli enti gestori dei parchi regionali; gli enti gestori dei siti Natura 2000.

Una provincia, che non sia ente gestore di un sito Natura 2000 o di un parco regionale, può essere considerata soggetto beneficiario ammissibile e presentare direttamente una proposta progettuale, eventualmente riferita a più territori comunali?

Risposta: Si precisa che l'espressione «Enti e Amministrazioni pubbliche» contenuta nell'articolo 6 dell'Avviso non individua una categoria aperta e indistinta di potenziali beneficiari, ma deve essere interpretata congiuntamente alla successiva elencazione dei soggetti beneficiari, che individua in modo specifico:

- gli enti gestori dei parchi regionali;
- gli enti gestori dei siti Natura 2000, ove designati;
- le amministrazioni comunali singole;
- le amministrazioni comunali associate, nei casi previsti dall'Avviso.

Tale elencazione definisce pertanto il perimetro dei soggetti ammessi a presentare domanda. La previsione è inoltre confermata dall'articolo 10, secondo cui sono escluse le proposte provenienti da soggetti non ammissibili, diversi da quelli indicati all'articolo 6.

Ne consegue che una Provincia che non sia ente gestore di un sito Natura 2000 o di un parco regionale, non rientra tra i soggetti beneficiari ammissibili e non può presentare direttamente una domanda di finanziamento, neppure qualora la proposta interessi più territori comunali.

Nel caso di interventi ricadenti in più territori comunali, la proposta potrà essere presentata:

- dall'ente gestore del parco regionale o del sito Natura 2000, qualora competente e ricorrano le condizioni previste dall'Avviso; oppure
- per i siti Natura 2000 privi di un ente di gestione designato, da amministrazioni comunali associate, tramite il Comune individuato come capofila e con l'accordo — o la dichiarazione d'impegno alla sua sottoscrizione — di tutti i Comuni interessati dall'intervento.

Resta ferma la possibilità per la Provincia di partecipare alla definizione o all'attuazione della proposta nell'ambito delle proprie competenze, senza tuttavia assumere il ruolo di soggetto proponente o beneficiario diretto del finanziamento.

Chiarimento n. 4

Domanda: Un ente risulta beneficiario di un finanziamento concesso nell'ambito di una precedente edizione dell'avviso, i cui lavori non sono ancora conclusi. Si chiede se possa presentare una proposta relativa a un intervento diverso, anche su area differente, e se sia ammissibile un intervento su opere già realizzate con precedente progetto cofinanziato dalla Regione e concluso.

Risposta: La causa di esclusione di cui all'art. 10, punto 5, ha natura soggettiva e si riferisce all'ente proponente, indipendentemente dal contenuto e dalla localizzazione della nuova proposta. Si considera in corso e non concluso fisicamente il progetto per il quale, alla data di presentazione della domanda, non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori.

La deroga prevista dall'art. 10 in relazione al punto 5 si riferisce al completamento del medesimo intervento già finanziato e non ancora concluso, in coerenza con la finalità della disposizione, volta a evitare la concentrazione di più interventi non ultimati in capo al medesimo ente. Essa richiede cumulativamente che tale intervento abbia raggiunto almeno la progettazione esecutiva approvata e che le risorse richieste siano destinate a stralci funzionali aggiuntivi e autonomi rispetto a quelli già finanziati.

Con riferimento all'art. 10, punto 4, e nota 3, non sono ammissibili interventi che ripetono azioni e investimenti già finanziati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sulle medesime aree. Sono fatti salvi gli interventi di completamento di interventi conclusi, anche finanziati mediante altre fonti, entro il massimale di euro 100.000,00 di cui all'art. 7, a condizione che sia documentata la distinzione funzionale rispetto alle opere già realizzate.

Il Direttore del Servizio

Andrea Dessy ANDREA DESSY 24.09.2026 10:00:11 GMT+02:00